

VERBALE RIUNIONE DEL 06 MARZO 2026

L'anno 2026 il giorno 06 del mese di marzo alle ore 14.34 presso la sede dell'Ordine, è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	NOTE
Avv. Luigi SINI Presidente	X		
Avv. Mara MENCHERINI Segretario	X		
Avv. Michele MANCINI Tesoriere	X		ESCE ALLE ORE 15.35
Avv. Simone BERNINI		X	ENTRA ALLE ORE 16.27
Avv. Tania CESARINI	X		ESCE ALLE ORE 15.35
Avv. Severino FALLUCCHI	X		
Avv. Carla GELSOMINI	X		
Avv. Domenico GORZIGLIA		X	
Avv. Antonio MANGANIELLO	X		ESCE ALLE ORE 15.19, ENTRA ALLE ORE 15.35
Avv. Tiziana PAPALIA	X		
Avv. Angelo POLI	X		

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta l'adunanza.

1.FORMAZIONE

Accreditamento

1.1 COA/ORDINE COMMERCIALISTI

"PREMIO LAUREA "ANDREA CARDONI": le attività giudiziarie delegate ai professionisti: ruolo sociale, responsabilità e rischi di una funzione essenziale" 10 marzo 2026 presso Aula Magna Rettorato Università della Tuscia 15.00/17.00

Vista l'organizzazione unitamente all'Ordine dei Commercialisti di Viterbo dell'evento *"PREMIO LAUREA "ANDREA CARDONI": le attività giudiziarie delegate ai professionisti: ruolo sociale, responsabilità e rischi di una funzione essenziale"* che si terrà il 10 marzo 2026 presso Aula Magna Rettorato Università della Tuscia 15.00/17.00, il Consiglio riconosce alla partecipazione numero due crediti formativi in materia civile (esecuzioni immobiliari), accorda l'uso del rilevatore elettronico delle presenze.

1.2 UNAI VITERBO

"IL CONDOMINIO TRA RICORRENTI PROPOSTE DI RIFORMA E PROBLEMI INTERPRETATIVI" 27 marzo 2026 ore 09.00/13.00; sala Benedetti Via Saffi Viterbo

Vista l'istanza di accreditamento prot 534 del 06.03.2026 con cui l'UNAI VITERBO chiede l'accREDITAMENTO per l'evento *"IL CONDOMINIO TRA RICORRENTI PROPOSTE DI RIFORMA E*

PROBLEMI INTERPRETATIVI che si terrà il 27 marzo 2026 ore 09.00/13.00; sala Benedetti Via saffi Viterbo, il Consiglio delibera di riconoscere quattro crediti formativi ordinari in diritto civile. Si precisa che l'ente formatore dovrà occuparsi della rilevazione delle presenze in ingresso ed in uscita e al rilascio di attestato di partecipazione come da linee guida contenute nella nota tecnica della commissione centrale per l'accreditamento presso CNF

Si comunichi

2.SCUOLA FORENSE

Regolamento svolgimento tirocinio forense

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere avv. Severino Fallucchi approva il testo che si allega al presente verbale e manda la segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio a tutti gli Iscritti.

3. VARIAZIONE CALENDARIO RIUNIONI COA

Il Consiglio verificata la coincidenza delle riunioni già fissate per il 20.03.2026, 8.05.2026 e 22.05.2026 con lezioni del corso per difensori di ufficio, dispone lo spostamento della riunione del 20.03.2026 al 27.03.2026, quella dell' 8.05.2026 al 15.05.2026 e quella del 22.05.2026 al 29.05.2026 stessi orari.

4.ISTANZA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

-Avv. Claudia MANCA

Vista la nota prot 423/2026 del 23.02.2026 con cui il l'avv. Claudia Manca, [REDACTED] con domicilio professionale in Viterbo Via Guglielmo Marconi 17, chiede di essere inserita nell'elenco Avvocati per il patrocinio a Spese dello Stato nel settore civile, penale, amministrativo e volontaria giurisdizione; verificata la sussistenza dei requisiti, il Consiglio delibera l'iscrizione dell'Istante nell'elenco Avvocati per il patrocinio a Spese dello Stato nel settore civile, penale, amministrativo e volontaria giurisdizione.

Si comunichi

5.ISTANZA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

-Avv. Valentina ROSSI

Vista la nota prot 478/2026 del 02.03.2026 con cui l'avv. Valentina Rossi chiede il riconoscimento di crediti formativi per aver svolto attività di relatrice alla lezione del corso per difensori di ufficio del 20.02.2026, il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Relatore, visto l'art. 20 co.3 lett a del regolamento 6/2014 cnf riconosce numero quattro crediti formativi ordinari in materia penale.

Si comunichi

6.RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 2025 (trattato alle ore 16.27 come ultimo punto)

Il Consiglio provvedere a compilare il modulo fornito e manda la segreteria per l'inoltro.

7.GDU

Permanenze

Il Consiglio prende atto delle seguenti richieste:

26020500176P	mglgln74a16m082l	Giuliano MIGLIORATI
26020500240P	pcflsn77m46f499d	Alessandra PACIFICI
26020600323P	dcenna65l53h243j	Anna DE CESARE
26020900412P	lrmnrc57s09c765z	Enrico LAURENTI
26021100513P	mcgnn71c06h501t	Giovanni RANUCCI
26022400869P	trtlrd72r19m082m	Alfredo TROTTA

26022400896P prrlrt64b05h501o Alberto PARROCCINI
26022400898P zmpsnt57d10m082u Sante ZAMPOLINI
26022400905P pltlcu69p07f499w Luca PAOLETTI
Manda la segreteria di svolgere le procedure sul portale per l'invio al CNF
8.PSS

-esame istanze-

93/2026	
88/2026	
83/2026	
82/2026	
77/2026	
72/2026	
62/2026	
57/2026	
52/2026	
22/2026	
21/2026	

9.OPINAMENTI

9.1-esame istanze

9.1.1 Avv. Paola Mecali

Avv. Paola Mecali prot. 461-11/2026 del 26.02.2026, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio

9.2-istanza parere congruità Comune di Sutri avv. Francesca Grusovin

Il Consiglio, presa in esame l'istanza avanzata con nota prot 489/2026 del 02.03.2026; rilevato che il Segretario Comunale del predetto Comune aveva preventivamente interloquuto telefonicamente con il Consigliere avv. Tiziana Papalia senza precisare che il difensore dell'ex dipendente fosse iscritto ad altro Foro; visto il preventivo di spesa a firma dell'avv. Francesca Grusovin del foro di Roma; considerato pertanto che questo Consiglio non ha competenza a deliberare su note di compensi di Avvocati che non siano iscritto all'Ordine di Viterbo delibera non luogo a provvedere sull'istanza.
Si comunichi

10.COMUNICAZIONI PRESIDENTE

10.1 PROTOCOLLO PSS CORTE D'APPELLO,

Il Presidente riferisce che in data 09.02.2026 il comitato Presidenti UOFL ha approvato il protocollo 2025 Corte d'Appello PSS, già sottoscritto dal Presidente COA di Roma.

10.2 RILEVAZIONE MONITORAGGIO GDP


Il Presidente riferisce che è pervenuta nota dal Coordinatore OCF con la quale richiede la compilazione di un questionario sulla situazione del Giudici di Pace; l'avv. Mencherini si rende disponibile a svolgere l'adempimento.

11.VARIE ED EVENTUALI

Nulla sul punto

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

Verbale approvato
chiuso alle ore 16.36
Il Consigliere Segretario
Avv. Mara Mencherini



Il Presidente
Avv. Luigi Sini





**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

Visti il R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito nella legge 22/01/1934 n. 36;

Visto il R.D. 22/01/1934 n. 27;

Vista la legge 24/07/1985 n. 406 e il D.P.R. 10/04/1990 N. 101;

Visto il D.L. 112/2003 convertito in L. 180/2003, recante la "Riforma dell'esame per l'iscrizione negli Albi degli Avvocati";

Vista la Legge Professionale 31.12.2012 n. 247;

Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2016 n. 70 "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense";

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il Regolamento interno per lo svolgimento della pratica forense vincolante per gli iscritti al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Viterbo;

APPROVA

il seguente Regolamento della Pratica Forense

Premessa

Il laureato in Giurisprudenza che voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale, la Scuola Forense e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine Forense, il ruolo di *dominus* nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Titolo I

Praticanti iscritti nel Registro Speciale

Articolo 1 (Definizioni e Iscrizione)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "praticante" o "tirocinante" chi svolge l'iter formativo previsto dagli artt. 40 e ss. della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dal D.M. 17 marzo 2016 n. 70. Si intende per "*dominus*" l'avvocato che accoglie il praticante presso il proprio studio e si assume gli obblighi previsti dalla normativa e dal presente regolamento.
2. Il laureato in Giurisprudenza che intenda iscriversi nel Registro dei Praticanti Avvocati deve presentare apposita domanda rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, utilizzando il modulo predisposto e scaricabile dal sito istituzionale, corredata dai documenti richiesti.
3. I laureandi in giurisprudenza possono anticipare 6 dei 18 mesi di tirocinio prima del conseguimento della laurea, in base ai requisiti previsti dalla convenzione sottoscritta tra il Consiglio dell'Ordine e gli atenei interessati.
4. Il praticante, qualora:



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

- a) svolga una qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata, pubblica o privata, al di fuori della pratica forense;
- b) svolga la pratica per l'accesso ad altre professioni;
- c) frequenti corsi post-universitari;
- deve allegare alla domanda di iscrizione la documentazione comprovante tali ulteriori attività, indicandone giorni, orari e modalità di svolgimento. Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la sopra citata documentazione, procede alle verifiche di compatibilità e, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il diniego dell'iscrizione o la successiva cancellazione dal registro.
5. Il praticante si impegna a consentire al Consiglio dell'Ordine di assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari osservati, al fine di valutare la compatibilità con lo svolgimento della pratica forense.
6. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni da ogni variazione dei dati forniti.
7. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato (*dominus*) presso il quale il praticante intende svolgere la pratica. In caso di studio associato, la dichiarazione può essere sottoscritta da un solo avvocato, che assume la responsabilità per l'intero periodo.
8. Qualora il praticante si trasferisca presso un altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni, allegando la nuova dichiarazione di disponibilità.
9. È ammesso lo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura dello Stato, Uffici Legali di enti pubblici o uffici giudiziari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 2 (Pratica presso più studi)

1. Il praticante può svolgere la pratica professionale presso un massimo di due studi legali contemporaneamente, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine e autorizzazione dello stesso, nel caso in cui si presuma che la mole di lavoro di un solo *dominus* non sia tale da permettere una sufficiente offerta formativa.
2. Entrambi gli studi saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica per le parti di rispettiva competenza.

Articolo 3 (Durata, modalità e interruzione del tirocinio)

1. La durata del tirocinio è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di delibera di iscrizione nel Registro.
2. Il tirocinio si svolge in modo continuativo e con assiduità, che consiste nella frequenza giornaliera dello studio del *dominus*, oltre alla partecipazione alle udienze e alla frequenza della Scuola Forense.
3. L'interruzione può essere giustificata per i motivi tassativamente previsti dall'art. 7 del D.M. 70/2016 (es. motivi di salute, maternità/paternità).
4. L'interruzione per un periodo inferiore a sei mesi, ma superiore a un mese, può essere giustificata da altri motivi di carattere personale, che saranno valutati dal Consiglio.
5. L'interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal Registro.



6. Il praticante che intenda interrompere il tirocinio deve presentare domanda documentata al Consiglio, che delibera in merito. In caso di accoglimento, il tirocinio è sospeso e il periodo di sospensione non viene computato.

Articolo 4 (Doveri del dominus e del praticante)

1. Il *dominus* deve essere iscritto all'albo da almeno cinque anni e non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Ogni avvocato non può avere più di due praticanti contemporaneamente, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell'Ordine.
2. Il *dominus* si impegna a:
 - a) garantire la formazione del praticante, consentendogli l'esame delle pratiche e l'utilizzo degli strumenti dello studio;
 - b) assicurare l'effettività della pratica, evitando di impiegare il praticante esclusivamente in mansioni meramente esecutive;
 - c) verificare con scrupolo la veridicità del contenuto del libretto della pratica, anche con riferimento alle attività svolte dal praticante con altri avvocati;
 - d) fornire al praticante un ambiente di lavoro idoneo e, dopo il primo semestre di pratica, riconoscergli un compenso adeguato, oltre al rimborso spese;
 - e) formare il praticante sulla deontologia e sugli ordinamenti professionale e previdenziale.
3. L'infedele attestazione della pratica costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato e per il praticante.
4. Nel caso di abbandono ingiustificato dello studio da parte del praticante per oltre 30 giorni, il *dominus* è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 5 (Libretto della pratica)

1. Con l'iscrizione nel registro, il Consiglio dell'Ordine emette il libretto di pratica, che deve essere compilato dal praticante e controfirmato dal *dominus*.
2. Il libretto deve essere consegnato per la validazione alla Segreteria del Consiglio entro 30 giorni dal compimento di ogni semestre. Il ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni può comportare il diniego della convalida del semestre.
3. Il calcolo del semestre si effettua secondo il calendario comune, a partire dalla data di iscrizione nel registro.

Articolo 6 (Annotazione delle udienze)

1. Per ogni semestre, il praticante deve partecipare ad almeno 20 udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio, con indicazione, per ognuna, dei dati della causa, delle parti e, sinteticamente, dell'attività espletata. Sono di mero rinvio le udienze in cui non viene svolta alcuna attività difensiva.
2. Le udienze devono essere distribuite in modo omogeneo nel semestre e ripartite tra materie diverse, garantendo almeno 5 udienze del settore civile e 5 udienze del settore penale.
3. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno. Fino a tre udienze a semestre possono essere sostituite da incontri di mediazione (ad eccezione di quelli meramente informativi o di mero rinvio) o da udienze di arbitrati rituali.
4. La presenza del praticante deve risultare da annotazione nel verbale d'udienza.



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

5. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di verifica del libretto può, a campione, chiedere di avere copia dei verbali di udienza cui il Praticante afferma di aver partecipato.
6. Udienze a trattazione scritta o da remoto:
 - a) nel caso di udienze che si tengono mediante il deposito di note scritte (art. 127-ter c.p.c.), la partecipazione del praticante è valida se il *dominus* dichiara nel corpo delle note stesse che sono state predisposte con l'ausilio del praticante. Tali udienze sono valide nel numero massimo di 10 a semestre.
 - b) la partecipazione a udienze celebrate da remoto ex art. 127-bis c.p.c. è valida e deve espressamente risultare dal relativo verbale.

Articolo 7 (Partecipazione alle udienze)

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare principalmente le cause del *dominus*. Qualora ciò non sia possibile per garantire una formazione completa, il praticante può assistere a udienze di altri avvocati, anche non facenti parte dello studio, previa autorizzazione del difensore e annotazione sul verbale di udienza e sul libretto.
2. L'infedele attestazione della partecipazione alle udienze costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato e per il praticante.

Articolo 8 (Atti, questioni giuridiche e relazione annuale)

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto n. 8 atti giudiziari o stragiudiziali alla cui redazione ha collaborato e n. 5 questioni giuridiche di maggiore interesse affrontate durante la pratica.
2. Al termine di ogni semestre, il praticante sosterrà un colloquio con il Consigliere Tutor per la verifica del libretto e della pratica svolta.
3. Al termine del primo anno di pratica (o del semestre in caso di pratica ridotta di cui al successivo art.10) il praticante deve redigere una relazione scritta avente ad oggetto: a) n. 5 udienze per ciascun semestre con esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate; b) l'esame di 4 questioni giuridiche di particolare interesse approfondite durante il tirocinio; c) n. 2 questioni di deontologia; d) n. 4 atti giuridici alla cui redazione ha partecipato nel corso dei primi due semestri.
4. La relazione deve essere firmata dal praticante e controfirmata dal *dominus*.

Titolo II

Praticante abilitato al patrocinio sostitutivo

Articolo 9 (Abilitazione al patrocinio sostitutivo)

1. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, il praticante può richiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41, comma 12, della L. 247/2012.
5. La domanda di abilitazione al patrocinio sostitutivo deve essere accompagnata dal deposito di una relazione sulle attività svolte nel semestre, avente ad oggetto: a) n. 5 udienze del semestre con esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate; b) l'esame di 2 questioni giuridiche di particolare interesse approfondite durante il semestre; c) n. 1 questione deontologica; d) n. 4 atti giuridici alla cui redazione ha partecipato nel corso del semestre.



2. L'abilitazione ha una durata massima di cinque anni e decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro.
3. L'esercizio del patrocinio sostitutivo è subordinato alla prestazione dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della L. 247/2012 dinanzi al Consiglio dell'Ordine.
4. Il praticante abilitato può esercitare attività professionale esclusivamente in sostituzione del *dominus*, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso. Non può avere cause proprie né essere inserito nel mandato difensivo.
5. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo consente di operare, nei limiti sopra indicati:
 - a) in ambito civile, dinanzi al Tribunale e al Giudice di Pace, senza limiti di valore;
 - b) in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, per i reati contravvenzionali e per i delitti che rientrano nella competenza del Pretore.
6. È esclusa la possibilità del patrocinio del praticante avvocato davanti al Tribunale in grado di appello.
7. In ogni atto, il praticante deve indicare la propria qualifica di "Praticante Avvocato".

Titolo III

Modalità alternative di svolgimento del tirocinio

Articolo 10 (Corsi post-universitari e Scuole di Specializzazione)

1. Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) è valutato ai fini del compimento del tirocinio per la durata di un anno. Il restante periodo di pratica deve essere svolto secondo le modalità ordinarie.
2. Il tirocinio può essere svolto, per un periodo massimo di dodici mesi, presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013 o presso l'Avvocatura dello Stato o uffici legali di enti pubblici.
3. In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
4. Il praticante che si sia avvalso o intenda avvalersi di una delle modalità alternative di cui sopra è tenuto a comunicarlo preventivamente al Consiglio dell'Ordine.

Titolo IV

Scuola Forense

Articolo 11 (Frequenza della Scuola Forense)

1. Il Consiglio dell'Ordine organizza corsi di formazione obbligatori attraverso la Scuola Forense della Tuscia.
2. La frequenza della Scuola Forense, per un periodo non inferiore a diciotto mesi e con un carico didattico di almeno 160 ore, è obbligatoria e costituisce parte integrante e necessaria del tirocinio.
3. È richiesta la frequenza ad almeno l'80% delle lezioni per ottenere l'attestato di proficua partecipazione, necessario per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Titolo V



Poteri del Consiglio dell'Ordine e Deontologia

Articolo 12 (Vigilanza e controllo del Consiglio dell'Ordine)

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.
2. A tal fine, il Consiglio può in ogni momento:
 - a) convocare il praticante e/o il *dominus* per colloqui e chiarimenti;
 - b) accertare la veridicità delle annotazioni sul libretto, anche richiedendo copia dei verbali di udienza o degli atti indicati;
 - c) sottoporre il praticante a colloqui periodici di verifica;
 - d) verificare la compatibilità di eventuali altre attività lavorative con la pratica forense.
3. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. In caso di esito insufficiente, il Consiglio può negare il rilascio del certificato o la convalida del singolo semestre, previa audizione del praticante e del *dominus*.

Articolo 13 (Obblighi deontologici del praticante)

1. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà, riservatezza e nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale.
2. Il praticante è soggetto agli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati.
3. La violazione di tali norme e delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e può essere ostativa alla convalida del semestre di pratica.

Articolo 14 (Certificato di compiuta pratica)

1. Al termine dei diciotto mesi di pratica, il praticante potrà ottenere dal Consiglio dell'Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica, allegando tutta la documentazione necessaria.

Titolo VI

Efficacia del Regolamento

Articolo 15 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.
2. Per i praticanti già iscritti, le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal semestre in corso alla data della sua entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia, in particolare alla Legge n. 247/2012 e al D.M. n. 70/2016.

9

Regolamento approvato con delibera COA del 6 marzo 2026